TORNATA DEL 2 APRILE 1855

-17

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

***ROMMARIO. Sunto di petizioni — Comunicazione del presidente del Consiglio dei ministri — Ricomposizione e costituzione degli uffisi — Nomina di due nuovi senatori — Relazione ed approvazione immediata dei progetti di legge: Convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio; Autorizzazione di ammettere al libero esercizio del cabotaggio le navi estere a condizione di reciprocità; Autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio; Autorizzazione di vendere a trattativa privata la parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri; Leva militare di 13 mila uomini sulla classe 1834; Disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente; Modificazioni alla legge sull'avanzamento nell'esercito pei gradi di sottotenente, luogotenente e capitano — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente — Osservazioni del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo unico del progetto, non che di quello per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene l'ungo le spiaggie marittime — Presentazione di un progetto di legge relativo al concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di alcune petizioni giunte nell'intervallo.

QUARRELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

- 1712. Quaranta abitanti del comune di Rovescala, provincia di Voghera, compreso il parroco e due preti,
- 1713. Ventotto abitanti del comune di Diano Marina, provincia d'Oneglia,
- 1714. Cento settantacinque abitanti del comune di Torre Beretti, provincia di Mortara,
- 1715. Duecento diciassette abitanti del comune di Varallo Pombia, provincia di Novara,
- 1716. Trecento otto abitanti della borgata di Campiglia, frazione di Spezia,
- 1717. Cento abitanti della borgata di Pegazzano, frazione di Spezia,
- 1718. Novantasette abitanti del comune di Cunico, provincia di Casale,
- 1719. Trentacinque abitanti del comune di Baldissero, provincia d'Alba,
- 1720. Novantadue abitanti del comune di Rivarolo Canavese
- 1721. Cento settantadue abitanti del comune di Scarmagno,
- 1722. I parroci e sacerdoti della vicaria di Locana, diocesi d'Ivrea,
- 1723. Don Bertolotti Giovanni Antonio, rettore della parrocchia di San Carlo in Strambino,
- 1724. Le monache Cisterciensi professe del monastero di Santa Maria e San Michele in Ivrea,
- 1725. Tre sacerdoti del comune di Givoletto, provincia di Torino,
- 1726. Trecento sessanta abitanti del borgo di Costigliole Saluzzo.

- 1727. Tre abitanti del comune di Villa San Secondo d'Asti.
- 1728. Nove abitanti del comune di Sala, prov. di Casale,
- 1729. I parroci e sacerdoti dell'arcipresbiterato di Bons, diocesi d'Annecy,

Domandano la reiezione del progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

- 1730. Trentacinque abitanti del comune di Bossolasco, provincia d'Alba, compreso il sindaco e consiglieri,
- Tredici abitanti del comune di Serravalle, provincia d'Alba.

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1732. Il signor Fornari Aristide, consigliere del comune di Ventimiglia, domanda che il Senato, in un coll'adozione della legge abolitiva dei conventi, sancisca pure l'incameramento dei beni ecclesiastici,

1783. Il rettore della Valle San Bartolomeo ed il prevosto di San Giovanni Battista di Moiola dichiarano rinunziare senza l'autorizzazione della Santa Sede al sussidio di cui nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1734. Il Consiglio delegato del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea, protesta contro il signor don Vachino prevosto di quel luogo per aver egli abusato del suo ministero nel far sottoscrivere ad una petizione pel rigetto della legge abolitiva dei conventi, donne, minori e fanciulli di ambo i sessi.

PRESIDENTE. L'ultima di queste petizioni sarà trasmessa alla Commissione medesima, la quale ha già avuto nella precedente tornata l'incarico di riferire sopra analoghe petizioni tendenti a far conoscere abusi di potere o d'influenza nel provocare firme relative alla legge dei conventi.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1853-54

ANNUNZIO DELLA NOBINA A MISISTRO DELLA GUERRA DEL GENERALE DUBANDO.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

cavour, presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che il generale Della Marmora essendo stato chiamato al comando del corpo di spedizione che sta per partire alla volta dell'Oriente, Sua Maestà ha nominato a ministro della guerra in sua vece il generale Giacomo Durando.

PRESIDENTE. Il Senato riceve questa comunicazione, e ne dà atto.

RICOMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI UPPICI.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza della tratta fatta degli uffici pel servizio bimestrale, ed anche della costituzione dei medesimi.

QUARRLEI, segretario, legge:

UFFICIO L

Musio — Blanc — Pallavicino-Mossi — Della Torre — Di Colobiano — Pinelli — Malaspina — Di Castagneto — Gioia — Massa Saluzzo — Di Sonnaz — Giulio — Ricci Alberto — Di Collegno Luigi — Billet — Colli — Balbi-Piovera — Della Marmora Alberto — Tornielli — Broglia — Siccardi.

UFFICIO II.

Montezemolo — Paleocapa — Conelli — Della Planargia — Arese — Coller — Oneto — Chiodo — Dabormida — D'Oria — Casati — Cataldi — Ambrosetti — Dalla Valle — Sauli Francesco — D'Azeglio Massimo — Fraschini — Riva — Albini — Rossi — Selopis.

UFFICIO III.

Marioni — Cântů — Mosca — Borromeo — Ricei Francesco — Bagnolo — Gonnet — De Fornari — Cotta — Vesme — Colla — Benso — Roncalli — Di Collegno Giačinto — Provana Del Sabbione — Franzini — Stara — San Marzano — Imperiali — Maestri — Serventi.

UFFICIO IV.

Sauli Lodovico — Serra — Laconi — Quarelli — Cagnone — Audiffredi — Gallina — Cibrario — Bona — Caccia — Sella — Forest — De Ferrari — De Cardenas — Elena — Cristiani — Pollone — Picolet — Des Ambrois — Di San Martino — Di Pamparato.

UFFICIO V.

De Maugny — Riberi — Mameli — Regis — Di Calabiana — De Margherita — Aporti — Jacquemoud — Plana — Galli — Lazari — D'Azeglio Roberto — Moris — Plezza — Pallavicini Ignazio — Gautieri — D'Angennes — Di Breme — Albini — Nigra — Prat.

COSTITURIONE DEGLI UPPICI.

UFFICIO I.

Presidente Della Torre — Vice-presidente Di Sonnaz ,— Segretario Di Castagneto.

UFFICIO II.

Presidente Dabormida — Vice-presidente Casati — Segretario Riva.

HEFICIO III.

Presidente Franzini — Vice-presidente Colla — Segretario Vesme.

UFFICIO IV.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Quaralli — Segretario Di San Martino.

UFFICIO V.

Presidente Alfieri — Vice-presidente De Margherita — Segretario Jacquemoud.

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.

Pallavicino Mossi — Casati — Di Bagnolo — De Cardenas — Regis.

ANNUNCIO DELLA NOMINA DI NUOVI SENATORI-

PRESIDENTE. Ho ricevuto in data del primo aprile dal ministro degli interni un messaggio con cui partecipa al Senato che S. M. ha assunto alla dignità di senatori il generale Giacomo Durando, ed il signor cavaliere Persoglio, avvocato generale presso la Corte d'appello di Torino.

RELAZIONE SUI PROGRATI DI LEGGE RELATIVI AL LIBERO ESERCIZIO DEL CABOTAGGIO.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Jacquemoud di dar lettura del suo rapporto sui progetti di legge riguardanti la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio di cabotaggio e la concessione di eguale esercizio alle navi estere a condizione di reciprocità.

Documenti, pag. 1932.)

PRESIDENTE. A tenore di quanto era già stato inteso nell'ultima tornata, io propongo alla Camera di voler votare che si possa passare immediatamente alla discussione di questo progetto, dopo uditi i rapporti delle altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI ARTIGLIRRIE DI PERRACCIO.

PRECIDENTE. La parola è al senatore Dabormida per un'altra relazione.

TORNATA DEL 2 APRILE 1855

DARGRENDA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1387.)

PRESIDENTE. Invito il Senato a volersi pronunziare sull'immediata discussione di questa legge al pari di ciò che ha fatto per la legge precedente.

Chi così vuole, sorga.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALIE-NAZIONE DELLA PARTE DEWANIALE DELLO STA-BILIMENTO BALNEARIO DI VALDIERI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di San Martino per fare il rapporto della legge riguardante lo stabilimento balneario di Valdieri.

will manufact relatione, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1877.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di provocare un eguale voto su questa legge.

Chi approva l'immediata discussione di questa legge, si rizzi.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PHOGETTO DI LEGGE PER LA LEVÁ MILITARE SULLA CLASAE DEL 1834.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Marmora onde presentare la relazione sul progetto di legge riguardante la leva militare sulla classe 1834.

DELLA MARMORA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1885.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPO-SIZIONI RELATIVE AI MEDICI E FARMACISTI PRESSO IL CORPO DI SPEDIZIONE IN ORIENTE.

PRESIDENTE. Siccome il voto della Camera di ieri l'altro, il quale accordava l'urgenza a questa legge, comprendeva già in sè la permissione di poter passare all'immediata discussione della medesima, così, senza provocare ulteriore voto, io accordo la parola al senatore Broglia per fare la relazione sul progetto di legge riguardante le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.

BROGLIA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1937.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'AVANZAMENTO PEI GRADI DI ROTTOTE-NENTE, L'UOGOTENENTE E CAPUTANO.

PRESIDENTE. Anche a questa legge possono applicarsi le osservazioni che ho avuto l'onore di fare per le leggi precedenti: perciò accordo la parola al senatore Della Marmora, relatore del progetto di legge portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercito per i gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

DELLA MARMORA, relatore, legge la relazione (Vedi vol. Documenti, pag. 1939.)

PRESIDENTE. Questa legge essendo di egual natura delle precedenti, si passerà pure all'immediata discussione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO D'UN SOLO CONSIGLIO DI GUERRA PRESSO IL CORPO DI SPEDIZIONE IN ORIENTE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gonnet, il quale è pregato di dar lettura del rapporto riguardante lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.

GONNET, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1947.)

PRESIDENTE. Anche per questa legge essendo stata decretata l'urgenza, non si ha che a farla pur passare ad immediata discussione.

RELAZIONE SUL PROCETTO DI LEGGE INTORNO ALLA ESCAVAZIONE DELLE ARENE LUNGO LE SPIAGGIE MARITTIME.

PHETIDENTE. Accordo la parola al senatore Mameli, al quale mi consta essere stato trasmesso il rapporto del senatore Chiodo, riguardante la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiaggie marittime.

mament, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1778.)

PRESIDENTE. Non resta che a provocare il voto speciale del Senato nel caso in cui essò stimi di comprendere questa legge nella discussione immediata.

Chi approva la discussione immediata, voglia levarsi. (È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL SOPRARIFERITI PROGETTI DI LEGGE.

PERSIDENTE. Con lo stesso ordine con cui sone stati letti i rapporti, ho l'onore di porre in discussione le leggi che ai medesimi si riferiscono.

La prima è la convenzione con la Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio e la concessione di eguale esercizio alle navi estere. Sono due leggi separate che si possono mettere in discussione insieme, ma la votazione per alzata e seduta sara separata.

Io darò dunque lettura dell'articolo unico della legge che riguarda la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio.

« Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sara data alla dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo e quello di S. M. il re dei regni uniti di Svezia e Norvegia il 17 febbraio e 2 marzo 1855. »

Chi approva l'articolo ora letto, sorga.

(E approvato.)

Ora darò lettura dell'altro articolo che riguarda la con-

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1853-54

cessione di uguale esercizio alle navi estere a condizione di reciprocità.

 Articolo unico. Il Governo del re è autorizzato ad ammettere all'esercizio del cabotaggio sulle coste dei regii Stati le navi de' paesi esteri, a condizione di perfetta reciprocità.

Chi approva l'articolo ora letto, sorga.

(È approvato.)

Il terzo progetto di legge concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Dichiaro perçiò aperta la discussione sopra questo progetto.

Non chiedendosi la parola, leggo l'articolo unico.

* Articolo unico. La spesa straordinaria nuova di lire 100,000, proposta nel progetto di bilancio 1855 del Ministero di guerra per la provvista d'artiglierie di ferraccio, è approvata. »

(È approvato.)

Il quarto progetto di legge è quello riguardante l'autorizzazione di vendere a trattativa privata la parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdiori.

È aperta la discussione sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

* Art. 1. Il Governo è autorizzato di vendere a trattativa privata alla Società anonima costituitasi con atto del 10 dicembre 1854, ed approvata col regio decreto del 19 gennaio 1855, la parte dello stabilimento balneario di Valdieri colle annessevi ragioni di spettanza del demanio dello Stato, mediante il prezzo di lire 10,000.

(È approvato).

« Art. 2. A siffatta alienazione è applicabile il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1853. »

(É approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante la leva militare sulla classe del 1834.

È aperta la discussione sul medesimo.

Se nessuno domanda la parola darò lettura dell'articolo unico.

« Articolo unico. Il Governo del re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1834 un contingente di 13,000 uomini. »

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge concernente le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Darò lettura degli articoli, non essendosi chiesta la parola.

« Art. 1. I medici e farmacisti che saranno ammessi nel corpo sanitario militare per far servizio straordinario presso il corpo di spedizione in Oriente, terminata la guerra non avranno il diritto alla conservazione del grado. »

(È approvate.)

« Art. 2. Sarà loro accordato, a titolo di gratificazione, un semestre di paga. »

(È approvato.)

« Art. 3. A colovo fra i detti medici e farmacisti che avranno prestati servigi segnalati potra venir conservato il grado onorario. »

(E approvato.)

Art. 4. È derogato agli articoli 2 e 69 della legge 25 maggio 1852, ed alla legge 14 aprile 1853 in quanto siano contrari alla presente. >

(È approvato.)

Metto ora in discussione il progetto di legge riguardante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercito pei gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Do lettura dell'articolo unico.

« Articolo unico. L'avanzamento ai gradi di sottotenente, di luogotenente, di capitano nelle armi di fanteria e di cavalleria avrà luogo per arma così in tempo di pace, come in tempo di guerra. »

(È approvato.)

Viene ora il progetto di legge riguardante lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente, sul quale dichiaro aperta la discussione.

La parola è al signor senatore Di Castagneto.

pu castagneto. Le osservazioni contenute nella relazione dell'ufficio centrale mi pare che raggiungano molto più perfettamente lo scopo che il Ministero si proponeva, cioè di semplificare il servizio in una parte così importante. Pare a me che accordando una facoltà straordinaria al comandante del corpo perchè i Consigli di guerra possano tenersi non tanto presso il corpo di spedizione, quanto nelle divisioni separate, le infrazioni cui potrebbero andar soggetti la disciplina ed il servizio sarebbero più prontamente represse, e sì otterrebbe così più facilmente lo scopo della legge. Quindi io penso che non vi possa essere ostacolo a che, accogliendo il riflesso dell'ufficio centrale, venisse il medesimo ancor al presente attuato, riformando in tal senso il progetto su cui stiamo deliberando.

Io non so quali osservazioni il ministro della guerra sarà per fare in contrario: quindi mi riservo, dopo le sue spiegazioni, d'insistere o di recedere dalla mia mozione.

DURANDO, ministro della guerra. Io non posso a meno di riconoscere che l'osservazione fatta dall'onorevole relatore ha qualche fondamento.

Effettivamente la formula con cui egli ha espresso il suo pensiero potrebbe in alcun caso essere molto utile.

Supponiamo diffatti che la spedizione dovesse agire separatamente, mandare cioè una brigata da una parte, un'altra dall'altra; egli è corto che per gli avvenimenti della guerra, trovandosi esse separate dal suo Consiglio di guerra, ne nascerebbe qualche inconveniente, perchè il Consiglio, secondochè prescrive il progetto di legge, deve essere presso il corpo generale.

Ciò non ostante se noi teniamo presente che il corpo nostro è soltanto una divisione e che esso opererà di concerto con grandi masse, noi possiamo ragionevolmente supporre che quest'ipotesi di una separazione permanente di un corpo di truppa che fa parte di questa spedizione sarà improbabile: quindi io non credo che vi sia inconveniente per adesso.

In quanto all'avvenire poi, riconosco che tornerebbe più opportuna un'altra dicitura; rua non già quella precisamente che propone l'onorevole senatore, perchè la formola del suo pensiero mi pare alquanto vaga.

Siccome però questo sarà oggetto di più seria discussione, quando verrà presentato al Senato il Codice penale militare (il che credo non potrà essere in questa legislatura, ma nella ventura) allora si potrà meglio agitare questa questione.

TORNATA DEL 2 APRILE 1855

Io pregherei quindi che, vista l'urgenza, l'onorevole senatore non insistesse maggiormente su questo argomento, tanto più che io non sarei in caso di rispondere che la Camera elettiva potesse per ora occuparsi nuovamente di questo progetto, qualora si dovesse fare ad esso qualche cangiamento.

DI CASTAGNETO. Le osservazioni che io aveva fatte non tendevano ad altro fine che a quello di avere il servizio accelerato; ma poichè il ministro della guerra crede che si ottenga questo scopo colla legge qual è proposta, io non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Non he dunque che a porre ai voti l'articolo unico del progetto di legge il quale è così concepito:

* Articolo unico. Il corpo di spedizione, che in virtù della convenzione sancita colla legge 8 marzo 1855 dovrà essere mandato in Oriente, sarà considerato, per quanto si appartiene all'applicazione del titolo II della legge 10 ottobre 1848, siccome formante una divisione unica, ed avrà un solo Consiglio di guerra presso il quartiere generale principale. >

(È approvato.)

Rimane per ultimo a mettere in discussione il progetto di legge per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene.

Dichiaro aperta la discussione sopra questo progetto di

Leggerd gli articoli:

- Art. 1. È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre nei siti riservati lungo il litorale e su tutto il terreno alluviato che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiaggie dei rispettivi circondari, o di chi ne fa le veci.
- Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alla escavazione e le condizioni da osservarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Qualora però nei suddetti siti riservati vi sieno edifizi civili, ponti, muri di sostegno delle strade od altre opere di fabbrica, l'escavazione e l'estrazione predette a distanza minore di metri 65 non potranno farsi senza il permesso del Ministero, se detti edifizi od altre opere appartengono allo Stato ovvero alla provincia, o senza quello del capitano del porto e spiaggia, o di chi ne fa le veci, e del sindaco del comune se saranno di proprietà comunale o privata. »

(È approvato).

- Art. 3. Nel termine di due mesi dopo la promulgazione della presente legge i consoli di marina faranno pubblicare in tutti i comuni della loro giurisdizione la tabella dei luoghi della stessa loro giurisdizione, nei quali non potranno farsi le predette escavazioni ed estrazioni senza il permesso di cui agli articoli 1 e 2.
- « Queste tabelle prima di essere pubblicate saranno comunicate ai sindaci dei rispettivi comuni per le osservazioni dei loro municipii, e quindi, insieme a queste osservazioni, sottoposte al Ministero per la sua approvazione.
- Esse potranno venire variate con le stesse formalità ogni qual volta il Governo lo ravviserà necessario.

(È approvato.)

- « Art. 4. Sarà però sempre in facoltà del Governo di impedire, anche nei siti non riservati, gli abusi che si commattessero a pregiudizio del buon regime della spiaggia. » (È approvato.)
 - * Art. 5. Le infrazioni al disposto dell'articolo 1º saranno

punite cogli arresti e coll'ammenda, e, secondo le circostanze, anche col carcere estensibile fino a venti giorni.

- « Quelle al disposto dell'articolo 2° saranno punite colla stessa pena; potrà per altro, secondo le circostanze, il carcere estendersi anche ad un anno, ed applicarsi una multa estensibile sino a lire 300.
- « Sì nell'uno che nell'altro caso avrà luogo, a termini dell'articolo 79 del Codice penale, la confisca degli strumenti che hanno servito all'escavazione ed al trasporto delle materie estratte. »

(È approvato.)

Art. 6. La cognizione di questi reati apparterrà ai tribunali ordinari a norma delle vigenti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il riparto delle ammende e delle multe sarà fatto a termini dell'articolo 1° della legge 12 giugno 1853. » (È approvato.)

Si procede allo squittinio nell'ordine seguito per la votazione.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI, CONCENTRA-MENTO DELLA MANIFATTURA DEI TABACCHI AL PARCO E ALIENAZIONE DEL RELATIVO FABBRI-CATO IN TORINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco, ed alienazione del relativo fabbricato in Torino. (Vedi vol. Documenti, pag. 1888.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per la consueta disamina.

Si passa ora allo squittinio segreto sulle leggi votate.

Legge per la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno all'esercizio del cabotaggio, e per la concessione di eguale esercizio alle navi estere.

Risultamento della votazione:

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Risultamento della votazione:

(Il Senato adotta.)

Legge per la vendita dello stabilimento balneario di Valdieri.

Risultato della votazione:

(Il Senato adotta.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1853-54

Legge per la leva di 13,000 nomini sulla classe del 1834. Risultamento della votazione.	Legge per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.
Votanti	Risultamento della votazione:
Voti contrari 3 (Il Senato adotta.)	Votanti
Legge per le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.	Voti contrari 1 (Il Senate adotta.)
Risultamento della votazione:	Legge per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle
Votanti	discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiaggie marittime.
Voti contrari 2 (Il Senato adotta.)	Risultamento della votazione:
Legge per l'avanzamento ai gradi di sottotenente, di luogotenente e di capitano.	Votanti
Risultamento della votazione:	(Il Senato adotta.)
Votanti	
(Il Senato adotta.)	La seduta è levata alle ore 5 1/4.
	,